

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro IV - Dei procedimenti speciali**  
**Titolo VIII - Dell'arbitrato**

### **Art. 837 Deliberazione del lodo (Abrogato)**

[ Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.]